



COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Municipio n. 38 - 71030 San Marco la Catola (FG) – Tel. +39 0881556016 – Fax +39 0881556132
Codice Fiscale 82000990711 – Partita IVA - 01266720711

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 02/05/2024

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO PER LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DENOMINATO “RIFUGIO” CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI ED AREE PIC-NIC NEL COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA IN LOCALITA’ BOSCO SAN CRISTOFORO CON LA RELATIVA CUSTODIA E MANUTENZIONE – ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **2024** il giorno **2** del mese di **maggio** alle ore **20:15** a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la giunta comunale, presso la sede comunale presenti i signori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
PIACQUADIO Dott. Luigi	Sì	
MAIORINO Massimo	Sì	
COLAGROSSI Giusy	Sì	

TOTALE PRESENZE 3 TOTALE ASSENZE 0

Assiste Il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giovanni MARTELOTTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza **PIACQUADIO Dott. Luigi** nella qualità di **SINDACO** che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 02/05/2024

DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Giovanni MARTELOTTA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- che nell'ambito dei lavori di “Riqualificazione del centro urbano - Largo San Lorenzo, Villa Comunale e Bosco San Cristoforo”, finanziati con i fondi di cui al P.O. FEST 2007-2013 Asse VII – Linea di Intervento 7.2 – Azione 7.2.1 “Piani integrati di sviluppo territoriale – D.G.R. 1445/2009”, si è proceduto con la manutenzione e ristrutturazione di un immobile sito nel bosco di San Cristoforo denominato “Rifugio”;
- la succitata struttura è ubicata all'interno del “Bosco di San Cristoforo”, un luogo importante per lo svago e la socializzazione a carattere prettamente turistico;
- l'Amministrazione intende favorire le attività tese allo sviluppo e alla valorizzazione di tale area;
- tale luogo pubblico viene frequentato da numerosi visitatori soprattutto durante il periodo primaverile ed estivo;

- che all'interno del parco è presente un chiosco, da utilizzare come punto di ristoro e di socializzazione, spesso soggetta ad atti vandalici;
- che il parco ospita, inoltre, un'ampia area pic-nic con percorsi e sentieri caratteristici all'interno del bosco ricco di sorgenti, fontane ed attrezzature per lo svago;
- che sono in fase di ricostituzione la pavimentazione del piazzale e la struttura adibita a servizi igienici con annesse docce per i campeggiatori, di uso pubblico e libero accesso;

Ritenuto di concedere in uso per la gestione il chiosco/rifugio, con annessi servizi igienici ed aree pic-nic, da destinare ad attività di accoglienza, ristoro e socializzazione dei visitatori con relativa custodia e manutenzione di quanto concedere in uso;

Dato Atto che:

- trattasi di "concessione patrimoniale" che consenta anche l'esercizio di un'attività commerciale, a fronte di un canone versato, in parte in oneri di custodia e manutenzione e in parte in denaro, in quanto non trattasi di servizio pubblico la cui erogazione spetta all'Ente;
 - il rapporto avente ad oggetto il godimento di bene immobile compreso nel patrimonio disponibile si qualifica in termini privatistici;
 - la natura patrimoniale disponibile del bene pubblico e l'attribuzione in godimento a soggetti terzi non esime l'Amministrazione da una procedura di evidenza pubblica mediante gara aperta nella scelta dell'operatore economico;
 - in tema di concessioni su beni pubblici, economicamente contendibili, l'affidamento a privati può avvenire solo all'esito di una procedura comparativa: in presenza di attribuzione di vantaggi economici a privati è sempre richiesta una procedura trasparente, con criteri di assegnazione prestabiliti.
 - le concessioni di servizi aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Codice LL.PP.;
 - l'art. 12 della Legge 241/1990 prevede, al comma 1, così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
 - secondo consolidati principi le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad applicare le regole del procedimento di evidenza pubblica ogni volta che l'attività amministrativa comporti il trasferimento di risorse pubbliche e, dunque, anche nel caso di contratti attivi (da cui, cioè, derivi un'entrata per l'Amministrazione), come è nel caso del contratto di affitto, d'uso o di altro diritto di godimento, benché non soggetti alla disciplina puntuale del Codice dei contratti pubblici;
- Ritenuto** di dare indirizzo:
- al Responsabile del Servizio LL.PP per la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'indizione ed espletamento della procedura ad evidenza pubblica, al fine di procedere alla concessione in uso per la gestione il chiosco/rifugio, degli annessi servizi igienici ed aree pic-nic, da destinare ad attività di accoglienza, socializzazione e ristoro dei visitatori, sito all'interno del parco comunale di San Cristoforo, con la relativa custodia e manutenzione;
 - al Responsabile del Servizio Patrimonio di procedere alla stipula del contratto di concessione d'uso come sopra con atto privato, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica, e la cura dei rapporti negoziali con l'operatore economico concessionario, successivi alla stipula del contratto;

- di stabilire la durata della concessione in uso in 6 (sei) anni, con rinnovo tacito per altri 6 (sei) anni, fatta salva la facoltà di revoca e di recesso, decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto, ovvero, consegna anticipata del servizio;

Visto:

- lo Statuto del Comune;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 36/2023;

PROPONE

1) DI STABILIRE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI CONCEDERE in uso per la gestione il chiosco/rifugio con annessi servizi igienici ed aree pic-nic, da destinare ad attività di accoglienza, socializzazione e ristoro dei visitatori, sito all'interno del parco comunale di San Cristoforo, con la relativa custodia e manutenzione;

3) DI DARE INDIRIZZO:

- al Responsabile del Servizio LL.PP per la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'indizione ed espletamento della procedura ad evidenza pubblica, al fine di procedere alla concessione in uso per la gestione il chiosco/rifugio e annessi servizi igienici, da destinare ad attività di accoglienza, socializzazione e ristoro dei visitatori, sito all'interno del parco comunale di San Cristoforo, la relativa custodia e manutenzione;

- al Responsabile del Servizio Patrimonio di procedere alla stipula del contratto di concessione d'uso come sopra con atto privato, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica, e la cura dei rapporti negoziali con l'operatore economico concessionario, successivi alla stipula del contratto;

4) DI STABILIRE che:

- la durata della concessione in uso in 6 (sei) anni con rinnovo tacito per altri 6 (sei) anni, fatta salva la facoltà di revoca e di recesso, decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto, ovvero, consegna anticipata del servizio;

- la concessione sarà oggetto di immediata revoca a seguito dell'accertamento da parte dell'Ente della mancata cura e manutenzione di quanto dato in gestione, nonché per violazioni di normative ambientali o comportamenti non in linea con la buona conduzione di quanto affidato;

- per la concessione in uso in oggetto dovrà essere corrisposto un canone annuale da parte del soggetto aggiudicatario, in parte in oneri di custodia e manutenzione e in parte in denaro, determinati in fase di predisposizione del capitolato d'oneri;

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento, urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

COPIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 03/05/2024

SEGRETARIO COMUNALE

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

SINDACO

f.to PIACQUADIO Dott. Luigi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giovanni MARTELOTTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 146)

Il sottoscritto **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/05/2024 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Addì 03/05/2024

f.to Giovanni MARTELOTTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 03/05/2024

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giovanni MARTELOTTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.